



# COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 29/04/2010

OGGETTO: Regolamento TARSU approvato con delibera C.C. n. 15/2001 e s.m.i. –  
Modifiche ed integrazioni.

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di aprile,  
alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.  
Alla seconda convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele		SI	CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico		SI	MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	VICIDOMINI Maria	SI	
BARLOTTI Francesco	SI		RAGNI Nicola	SI	
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO, CIUCCIO, DI LUCIA,  
NACARLO.

Consiglieri

Presenti n. 18

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è pubblica.

Arriva il consigliere Mauro Gabriele.

Il Presidente chiede al Consiglio Comunale se è d'accordo a far leggere al relatore solo il dispositivo della proposta in quanto l'argomentato è stato già esaminato dalla competente commissione consiliare.

Il Consiglio Comunale si dichiara d'accordo con la proposta.

Relaziona il Vice Sindaco, Lorenzo Gerardo Tarallo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso con atto di C.C. n. 15 del 31-03-2001 è stato approvato il Regolamento TARSU;  
Che con delibera di C.C. n. 31 del 19/4/2005 sono state apportate modifiche al Regolamento citato;

Che con delibera di C.C. n.116 del 27/12/2008 sono state apportate altre modifiche al regolamento;

Che con delibera di C.C. n. 32 del 30/3/2009 sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento;

Che con delibera di C.C. n. 7 del 28/2/2010 sono state apportate ancora modifiche al regolamento TARSU;

Che anche per il 2010 è stato prorogato il termine per la trasformazione della tassa in tariffa ;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 che stabilisce la possibilità per i comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Visto il regolamento integrato raccolta R.S.U. approvato con delibera di C.C. n 102 del 25/10/2005 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n.488, il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché, per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/2009, ha disposto il differimento al 30/4/2010 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2010 da parte degli Enti Locali;

Visto il comma 184 dell'art. 1 della legge 296/06, come modificato dall'art 5 del D.L. 208/08, che alla lettera a) dispone che " nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 152/06 (TIA), e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo alla TARSU per l'anno 2006, e sino all'emanazione del regolamento attuativo della tariffa "continuano ad applicarsi le discipline dei regolamenti vigenti";

Visto l'art 8 comma 3 del D.L.30/12/2009 n.194, convertito nella legge 26/2/2010 n. 25;

Considerato che questo Ente è interessato a mantenere la tassa anche per l'anno 2010, rinviando al primo gennaio 2011 l'applicazione della tariffa Ronchi, salvo proroghe;

Considerato che, l'art 42, del D.Lgs n.267/2000 rimette alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale l'ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici, per le quali, la competenza è riservata alla Giunta Comunale;

Ritenuto opportuno, intervenire ulteriormente sul Regolamento Tarsu, relativamente all'art. 11 - Agevolazioni e riduzioni, come di seguito trascritto;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il verbale della competente Commissione;

Visto il verbale del collegio dei Revisori Contabili;

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 19, astenuti n. 1 (Valletta). Votanti n. 18, voti favorevoli n. 12, contrari n. 6 (Voza, Ragni, Vicidomini, Longo, Mauro Giuseppe, Troncone).

#### DELIBERA

Di modificare, per quanto in premessa citato, l'art. 11, - Agevolazioni e riduzioni, del Regolamento Tarsu, nel modo riportato nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di demandare il Responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 19, astenuti n. 1 (Valletta). Votanti n. 18, voti favorevoli n. 12, contrari n. 6 (Voza, Ragni, Vicidomini, Longo, Mauro Giuseppe, Troncone), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

## TESTO VIGENTE

### *Art. 11 Agevolazioni e riduzioni (Art. 67 commi 1 e 2)*

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti **riduzioni**:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero, da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 30 %;

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o cioè materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 30 %.

c) **eliminato**;

d) stato di disagio economico:

Il contribuente può usufruire di un'agevolazione pari al 30% della tassa complessiva qualora siano verificati tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 - A7 - A8) e abbia una superficie non superiore ai 100 mq;
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Capaccio nell'intero anno precedente;
- siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- L'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- Il reddito imponibile complessivo delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00).
- Relazione dei servizi sociali sull'effettivo stato di bisogno.

La tassa complessiva viene ridotta della misura del 30% nel caso di:

contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- l'unità immobiliare di proprietà sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l'abitazione non sia di lusso (A1 - A7 - A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Capaccio per l'intero anno precedente;
- siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- nessun componente del nucleo familiare svolga alcuna attività lavorativa.
- Relazione dei servizi sociali sull'effettivo stato di bisogno.

Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita richiesta, con allegata documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ed ha effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta;

La somma relativa alle riduzioni di cui al comma d) è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs, 15 novembre 1993, n. 507.

Sono **esenti** dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) **eliminato**;

c) **eliminato**;

d) stato di disagio economico:

Sono esenti dalla tassa per particolari casi di disagio economico i contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità...) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- abitazione non di lusso (A1 - A7 - A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione sono stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Capaccio per l'intero anno precedente;
- sono sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura ;
- nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa;
- Relazione dei servizi sociali sull'effettivo stato di bisogno.

Al fine di ottenere le esenzioni e le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.

Le somme relative alle esenzioni di cui al comma d), di cui sopra, sono iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

## **TESTO COME MODIFICATO CON LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

### **Art. 11**

#### **Agevolazioni e riduzioni**

(Art. 67 commi 1 e 2)

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero, da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 20 %;

b) **eliminato con la presente deliberazione.**

c) **eliminato con delibera di CC n. 31 del 19/04/2005 (dissipatore di rifiuti);**

**Le riduzioni sono concedibili a richiesta preventiva del contribuente, regolarmente documentata, autorizzata con delibera di G.C.**

**Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.**

d) stato di disagio economico:

Il contribuente può usufruire di un'agevolazione pari al 30% della tassa complessiva qualora siano verificati tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 - A7 - A8) e abbia una superficie non superiore ai 100 mq;
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Capaccio nell'intero anno precedente;
- siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- L'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- Il reddito imponibile complessivo delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad €

10.000,00 (diecimila/00).

- *Relazione dei servizi sociali sull'effettivo stato di bisogno.*

La *tassa complessiva* viene ridotta della misura del 30% nel caso di:

*contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:*

- *l'unità immobiliare di proprietà sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;*
- *l'abitazione non sia di lusso (A1 - A7 - A8);*
- *tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Capaccio per l'intero anno precedente;*
- *siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;*
- *nessun componente del nucleo familiare svolga alcuna attività lavorativa.*
- *Relazione dei servizi sociali sull'effettivo stato di bisogno.*

*Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita richiesta, con allegata documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ed ha effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta;*

*La somma relativa alle riduzioni di cui al comma d) è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.*

*Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:*

*a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;*

*b) eliminato;*

*c) eliminato;*

*d) stato di disagio economico:*

*Sono esenti dalla tassa per particolari casi di disagio economico i contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità,..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:*

- *abitazione non di lusso (A1 - A7 - A8);*
- *tutti gli occupanti l'abitazione sono stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Capaccio per l'intero anno precedente;*
- *sono sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura ;*
- *nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa;*
- *Relazione dei servizi sociali sull'effettivo stato di bisogno.*

*Al fine di ottenere le esenzioni e le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.*

*Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.*

*Le somme relative alle esenzioni di cui al comma d), di cui sopra, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.*

*Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.*



# COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 143)

OGGETTO: 4/REGOLAMENTO TARSU APPROVATO CON DELIBERA  
C.C. N. 15/2001 E S.M.I. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

### IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:


IL SEGRETARIO

Data \_\_\_\_\_

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Verbale 18 del 20 aprile 2010



Oggetto: **Parere in ordine al seguente Regolamento Comunale:**

**"Regolamento TARSU".**

Oggi 20 Aprile 2010, alle ore 17,30, presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone del Presidente, dott.ssa Luciana Catalano e dei componenti, dott. Vincenzo Carrella e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

### Il Collegio

- ) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
- ) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- ) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- ) visto, altresì, il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, per la propria competenza;

### PREMESSO CHE

I Revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, ai sensi dell'art. 109 del vigente Regolamento di contabilità,

esaminato

lo schema del Regolamento citato così come proposto e modificato.



Tanto sopra premesso, i sottoscritti

**REVISORI**

**esprimono il parere favorevole in ordine al Regolamento predetto .**

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 18,15.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, al Responsabile del Servizio Tributi ed al responsabile del Servizio Organi Collegiali.

Capaccio, 20 Aprile 2010

**IL Collegio dei revisori**


**Dr Luciana Catalano**

  
\_\_\_\_\_

**Dr Vincenzo Carrella**

  
\_\_\_\_\_

**Rag Roberto Antonio Mutalipassi**

  
\_\_\_\_\_



COMMISSIONE

Bologna - Anonimo

seduta del 22 dicembre


Volente -

Al du M. G. il presidente richiese  
di volta le sentenze non avendo  
altro argomenti da trattare.


Il presidente

Vincenzo Rusp

Il segretario



A Comp. univ.



COMMISSIONE Statuto e Regolamento seduta del 27. 06. 2010

Il giorno 27 aprile 2010, presso la sede Comunale di Capaccio Capoluogo si è riunita la Commissione Statuto e Regolamento.

Sono presenti i componenti:

Barlotti Raffaele

Marzo Vincenzo

Mauro Giuseppe

Troncone Giuseppe Antonio

Barlotti Francesco

Vellella Angelo

Verificato lo presente per il numero legale il Presidente dichiara aperta e valida la seduta e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

È presente il responsabile del Servizio Tributi.

che illustra ai presenti la modifica del

Regolamento TARIU -

Il Presidente si vuole di chiedere delucidazioni in merito alle formulazioni all'art. 11 del

Regolamento TARIU Comunale, per valutare se

una formulazione diversa, e cioè che prevede l'abbinamento alla vecchia ~~disposizione~~

Comuni, invece di continuare a fare

l'abbinamento, non fosse stato semplificativo

per il cittadino.

Il Presidente ha commissionato di fare favorevole

chiedendo scuse ai componenti, chiude il suo

esposizioni al verbale precedente, in attesa delle

Commissione del 20-11-2010.

Alle ore 10.40 il presidente dichiara chiusa la

seduta.

Al che è verbale -

*[Signature]*

*[Signature]*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Paolo Paolino

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

---

#### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li

25 MAG. 2010

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

25 MAG. 2010

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

25 MAG. 2010

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---